

CIRCOLARE IMPORTANTE

Oggetto: F-Gas, entro il 31 maggio la dichiarazione 2017

I **gas fluorurati ad effetto serra** presentano un elevato potenziale di contributo al **riscaldamento globale del pianeta**, determinato dal cosiddetto "effetto serra".

Per questo motivo, da circa un decennio la legislazione europea è finalizzata al contenimento, alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nell'ambiente di tali gas, prima attraverso il **Regolamento (CE) n. 842/2006**, quindi mediante il **Regolamento (CE) n. 517/2014** che ha abrogato e sostituito il precedente provvedimento.



A livello nazionale italiano è in vigore il **decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43**, tramite cui il nostro legislatore ha inteso dare attuazione al **Regolamento (CE) n. 842/2006**. Tra le varie disposizioni, il decreto stabilisce un sistema di comunicazione di informazioni riguardanti l'entità delle emissioni degli f-gas imperniato su dichiarazioni annuali.

Tali dichiarazioni ("**dichiarazioni F-Gas**") sono disciplinate **dall'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012**, in attuazione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra previsto originariamente **dall'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 842/2006**, ed attualmente **dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 517/2014**.

Le dichiarazioni F-Gas **devono essere trasmesse entro il 31 maggio di ciascun anno**, in riferimento all'anno solare precedente, con modalità telematica sulla rete dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, contenenti 3 kg o più di **gas fluorurato ad effetto serra**:

- ⌘ Impianti di refrigerazione;
- ⌘ Impianti di condizionamento d'aria;
- ⌘ Pompe di calore;
- ⌘ Impianti di protezione antincendio.

Entro la **scadenza del 31 maggio** prossimo gli operatori (proprietario dell'apparecchiatura/impianto o suo delegato) hanno l'obbligo di presentare la **dichiarazione F-Gas 2017**, riferita all'anno 2016, per le apparecchiature di propria competenza; la dichiarazione deve tra l'altro riportare i dati identificativi di ciascuna apparecchiatura, incluse le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate nel corso dell'anno, con indicazione delle relative motivazioni.

Per quanto concerne gli **aspetti sanzionatori**, le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla dichiarazione F-Gas sono determinate dal **decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26** per un importo compreso tra mille e diecimila euro (**articolo 6, comma 3 e 4**).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti.

sede legale:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)

sede operativa:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)

Tel. 0172/43.18.23
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com

SDS SRL
Ing. DAVIDE TOVON
AMMINISTRATORE UNICO